



O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024”.

Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati, approvazione modulistica per attività istruttoria e assegnazione delle risorse a favore dei cittadini privati. Rinvio procedimento attività economiche-produttive.

FAQ n. 1

Al punto 1 del modulo richiesta di erogazione contributo, sia per i nuclei familiari che per le attività economiche, viene chiesto di dichiarare che *“il fabbricato è stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale”*. Per "in parte" potrebbe intendersi anche un intervento minimo, come l'installazione di un telo sul tetto, per prevenire ulteriori danni (ad esempio infiltrazioni d'acqua)?

RISPOSTA

Sì, purché i danni riparati rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione 7 del modello B1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (o ricevute, o scontrini) nei modi prescritti al punto 4 dell'allegato C.

FAQ n. 2

Come si gestisce il caso di chi non ha ancora eseguito i lavori perché sta ancora aspettando l'intervento dell'impresa e, di conseguenza, non dispone di fatture che attestino l'intervento di riparazione?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo (All. C). Non è quindi possibile erogare alcuna somma a chi non è in grado di rendicontare spese sostenute per gli interventi di riparazione.

FAQ n. 3

Se nel modello di segnalazione e richiesta contributo (B1), presentato a fine 2024, erano stati stimati danni per un importo che è risultato attribuito totalmente e nel corso



dell'esecuzione degli interventi la spesa effettiva sia stata inferiore, che somma verrà erogata al richiedente?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo (All. C). Verrà pertanto erogato il contributo nella misura di quanto rendicontato (nelle modalità previste) e con massimale uguale all'attribuzione ricevuta.

Nel caso in cui la spesa rendicontabile sia inferiore al contributo attribuito dall'ordinanza, lo stesso sarà riproporzionato a quanto, adeguatamente, rendicontato.

FAQ n. 4

Il cittadino che ha provveduto autonomamente alla riparazione del danno acquistando il materiale può ricevere il contributo in base a spese documentate del materiale acquistato?

RISPOSTA

Sì, purché i danni riparati rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione 7 del modello B1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (ricevute/scontrini) nei modi prescritti al punto 5 dell'allegato C.

FAQ n. 5

Gli eventuali indennizzi da assicurazioni devono essere detratti dall'importo richiesto?

RISPOSTA

Sì. E' previsto espressamente dall'Ordinanza (articolo 7 - settimo punto).

FAQ n. 6

Potrebbero essere richieste ai cittadini, e quindi accettate dal Comune, delle autocertificazioni circa l'impegno ad effettuare successivamente, in tutto o in parte, i lavori di ripristino dei danni?

RISPOSTA

Il contributo viene erogato sulla base, ed in seguito, alla rendicontazione presentata tramite il modulo richiesta di erogazione contributo. Non è quindi possibile erogare alcuna somma a chi non è in grado di rendicontare spese già sostenute per gli interventi di riparazione.



FAQ n. 7

Colui che deve ancora effettuare o completare i lavori e non dispone di fatture o documentazione fotografica (nella sua totalità o parziali) potrebbe stipulare un contratto con un'impresa per eseguire i lavori e richiedere una fattura di acconto o fattura con pagamento parziale?

RISPOSTA

Sì, purché gli acconti o anticipi riguardino lavori necessari per riparare danni che rientrino tra quelli segnalati o stimati nella sezione 7 del modello B1 presentato e la spesa sia rendicontata con fatture quietanziate (ricevute/scontrini) nei modi prescritti al punto 5 del modulo richiesta di erogazione contributo.

FAQ n. 8

Nel caso in cui risultino attribuiti contributi a privati, richiesti tramite modello B1 da amministratori di condominio, per danni alle parti comuni dei condomini stessi, come bisogna procedere per richiedere il contributo tramite il modulo richiesta di erogazione contributo?

RISPOSTA

Nel caso di compilazione del modello B1 da parte di un amministratore di condominio, sarà lo stesso amministratore che dovrà rendicontare compilando il modulo di richiesta di erogazione del contributo, agendo come "nucleo familiare" (e quindi barrando tale scelta al punto 1).

E' importantissimo però che alleghino alla documentazione:

- delega dei condomini a presentare il modulo di richiesta di erogazione del contributo;
- verbale di assemblea (condominiale) in cui accertano e deliberano i danni totali.

FAQ. n. 9

Come si procede nel caso in cui, chi ha presentato il modello di richiesta B1, cui è stato attribuito un contributo, è deceduto?

RISPOSTA

Saranno gli eredi a compilare il modulo di richiesta di erogazione del contributo.

Si procede poi liquidando gli eredi stessi, in base alle quote di possesso.

E' necessario allegare la successione.



FAQ n. 10

Tra la documentazione allegata è richiesto di inserire gli originali delle fatture quietanziate, nel caso di presentazione del modulo di richiesta di erogazione del contributo a mezzo PEC, come procedere?

RISPOSTA

Nel caso di trasmissione dell'allegato C tramite PEC, vanno allegate le copie delle fatture ma corredate da dichiarazioni (di chi presenta il modulo) di conformità agli originali.

FAQ n. 11

Nel caso di danni, il cui ammontare risulta avere una quantificazione superiore a quello del massimale previsto, la somma di € 5.000, costituiscono un anticipo o è comunque l'unico contributo previsto?

RISPOSTA

L'Ordinanza 7 del 22/10/2025, si occupa di gestire l'attività istruttoria, volta all'erogazione delle risorse assegnate, a seguito dell'OCDPC 1093/2024 per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati (art. 25, c. 2, lett. c), del D. Lgs. N. 1/2018). La somma di € 5.000 costituisce il massimale concedibile ai privati per tale categoria di contributo.

I suddetti contributi risultano essere ad oggi approvati ed erogabili, a seguito (ed in misura) di opportuna richiesta e rendicontazione (tramite la presentazione del modulo richiesta di erogazione contributo). Per, eventuali, successive ed ulteriori forme di contribuzione, è necessario attendere provvedimenti e comunicazioni future.

FAQ n. 12

Vengono accettate rendicontazioni correttamente compilate e composte (quindi con idonee fatture quietanzate) ma senza documentazione fotografica?

RISPOSTA

Sì. La documentazione fotografica è un utile supporto da allegare se disponibile, ma non è obbligatoria.



FAQ n. 13

Il Comune ha obblighi particolari circa la notifica da dare ai beneficiari? E' necessario fare singole comunicazioni personalizzate o è sufficiente un avviso pubblico?

RISPOSTA

Per altre ordinanze simili, i Comuni facevano comunicazioni personalizzate. L'importante è raggiungere tutti i beneficiari.

FAQ n. 14

Vengono accettate rendicontazioni correttamente compilate e composte (quindi con idonee fatture quietanzate) relative ad acconti pagati sui lavori da svolgere?

RISPOSTA

Sì, purché le fatture siano con data successiva all'evento e abbiano correlazione allo stesso.

FAQ n. 15

La data delle fatture (quietanzate) presentate nella rendicontazione è importante? Nel senso, i lavori possono essere svolti e pagati nel periodo tra la comunicazione del contributo e la presentazione della richiesta?

RISPOSTA

Sì, è possibile, le fatture devono comunque avere data successiva all'evento.

FAQ N. 16

Si possono rendicontare spese sostenute che beneficiano di una detrazione d'imposta nelle successive annualità? Ad esempio spese per ristrutturazione in detrazione al 50%.

RISPOSTA

Si possono rendicontare per la parte non in detrazione. Nel caso di spese per ristrutturazione in detrazione al 50% sarà rendicontabile il 50% non in detrazione.



FAQ N. 17

Nel caso di contributo approvato ad un privato, che nel frattempo ha eseguito la riparazione e venduto l'immobile, lo stesso può richiedere il contributo?

RISPOSTA

No, se ha venduto l'immobile non ha più diritto al contributo.

FAQ N. 18

Nel caso in cui le fatture quietanziate siano intestate al soggetto che aveva presentato il modello B1, ma siano state pagate da un conto corrente intestato ad un diverso soggetto, comunque convivente nel medesimo immobile è possibile utilizzare la documentazione come allegato al modulo di richiesta contributo, magari con una dichiarazione che spiega la situazione?

RISPOSTA

Sì, purché anche per il soggetto pagatore delle fatture l'immobile riparato rappresenti abitazione principale. E' inoltre necessario integrare la documentazione con una dichiarazione (in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del fatto che per il pagatore delle fatture, l'immobile in oggetto rappresenti l'abitazione principale.

FAQ N. 19

E' possibile integrare la lista dei beneficiari approvati (allegato A dell'O.C. n. 7 del 22/10/2025) se sono emersi degli errori fatti dai cittadini in fase di compilazione (ad esempio: se non barravano la sezione di richiesta delle prime misure di sostegno)?

RISPOSTA

No, la lista dei beneficiari è rivedibile unicamente in caso di refusi e/o errori fatti dai Comuni nella fase di riepilogo delle domande pervenute. Ci deve sempre essere la rispondenza tra quanto dichiarato nel modello B1 e quanto riportato nel quadro riepilogativo.



FAQ n. 20

E' possibile integrare la lista dei beneficiari approvati (allegato A dell'O.C. n. 7 del 22/10/2025) se sono emersi degli errori fatti dai Comuni in fase di riporto e riepilogo delle domande ricevute?

RISPOSTA

Sì, è possibile purché ci sia sempre la rispondenza tra quanto dichiarato nel modello B1 e quanto riportato nei quadri riepilogativi.

FAQ n. 21

E' possibile chiedere ai cittadini di ricompilare i modelli B1 al fine di poter rientrare tra i beneficiari approvati?

RISPOSTA

No, la lista dei beneficiari è rivedibile unicamente in caso di refusi e/o errori fatti dai Comuni nella fase di riepilogo delle domande pervenute.

FAQ n. 22

Nel caso in cui le fatture quietanziate siano intestate ad un soggetto diverso rispetto a quello che aveva presentato il modello B1, ma comunque residente nel medesimo indirizzo (ad esempio un convivente, un figlio, ecc.) è possibile utilizzare la documentazione come allegato al modulo di richiesta contributo, magari con una dichiarazione che spiega la situazione?

RISPOSTA

Sì, purché anche per il soggetto intestatario delle fatture l'immobile riparato rappresenti abitazione principale. E' inoltre necessario integrare la documentazione con una dichiarazione (in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del fatto che per l'intestatario delle fatture, l'immobile in oggetto rappresenti l'abitazione principale.

FAQ n. 23

Nel caso in cui le fatture quietanziate siano intestate ad un soggetto diverso da chi aveva compilato e presentato il modello B1, indicato però nel modello B1 (sezione 1) quale comproprietario, è possibile utilizzare la documentazione come allegato al modulo di richiesta contributo, magari con una dichiarazione che spiega la situazione?



RISPOSTA

Si, purché anche per il soggetto comproprietario ed intestatario delle fatture l'immobile riparato rappresenti abitazione principale. E' inoltre necessario integrare la documentazione con una dichiarazione (in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del fatto che per il comproprietario ed intestatario delle fatture, l'immobile in oggetto rappresenti l'abitazione principale.

FAQ n. 24

E' possibile integrare la lista dei beneficiari approvati (allegato A dell'O.C. n. 7 del 22/10/2025) se sono emersi degli errori fatti dai cittadini in fase di compilazione (ad esempio: se non barravano la sezione di richiesta delle prime misure di sostegno)?

RISPOSTA

No, la lista dei beneficiari è rivedibile unicamente in caso di refusi e/o errori fatti dai Comuni nella fase di riepilogo delle domande pervenute. Ci deve sempre essere la rispondenza tra quanto dichiarato nel modello B1e quanto riportato nel quadro riepilogativo.